

REGOLAMENTO

PER LE

COMMISSIONI SPECIALI

Sommario

art. 1 - Costituzione di commissioni speciali..... 1
art. 2 - Commissioni consiliari di controllo e garanzia 1

art. 3 - Funzionamento delle Commissioni di controllo e
garanzia1
art. 4 - Commissioni consiliari d'indagine2

art. 1 - Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto comunale, può istituire, con apposite deliberazioni, commissioni speciali per fini di controllo o di garanzia, con oggetto ben definito relativo alla verifica dell'attività deliberativa dell'Amministrazione comunale e di problematiche presenti sul territorio comunale che si ritiene di approfondire.

2. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del TUEL – d.lgs 267/2000, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione comunale. La deliberazione istitutiva ne determina l'oggetto, la composizione, i poteri ed i limiti inerenti.

art. 2 - Commissioni consiliari di controllo e garanzia

1. Il Consiglio comunale procede caso per caso alla nomina delle commissioni consiliari di controllo e di garanzia.

2. La deliberazione anzidetta definisce l'oggetto, l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e per riferire al Consiglio comunale con relazioni periodiche o conclusive.

3. Il prolungamento del termine assegnato alla commissione per la conclusione dei suoi lavori può essere autorizzato solo dal Consiglio comunale.

4. Le commissioni sono composte da Consiglieri scelti secondo accordi fra i capigruppo consiliari e di esse fanno parte un rappresentante per ogni gruppo consiliare presente in Consiglio comunale.

E' assicurata in ogni caso la presenza di tutti i capigruppo senza diritto di voto se non sono componenti elettivi della stessa. Le relative decisioni vengono assunte secondo il meccanismo del voto ponderato in base al numero di voti spettante in Consiglio comunale al gruppo stesso.

5. Il numero legale necessario per la validità delle sedute della commissione viene determinato con il medesimo meccanismo.

6. Nel corso della prima riunione convocata dal Presidente del Consiglio, la commissione, con votazione palese, provvederà preliminarmente alla nomina del proprio Presidente, a maggioranza dei voti dei componenti, secondo il meccanismo del voto ponderato di cui al precedente comma 4, scelto al proprio interno fra i rappresentanti delle minoranze consiliari, che devono esprimere a maggioranza una rosa di almeno due candidati. Al Presidente sono attribuiti i compiti previsti all'art. 5 del "regolamento commissioni consiliari". Spetta, altresì, al Presidente la convocazione della commissione con le modalità fissate all'art. 8 del predetto "regolamento commissioni consiliari".

7. Nel corso della stessa riunione la commissione, con votazione palese, provvederà alla nomina di un Vicepresidente, a maggioranza dei voti dei componenti, secondo il meccanismo del voto ponderato di cui al precedente comma 4, che collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

art. 3 - Funzionamento delle Commissioni di controllo e garanzia

1. La Commissione, convocata formalmente, è assoggettata alle regole del numero legale, per

quote, ai fini del suo funzionamento, secondo il meccanismo del voto ponderato di cui al comma 4 dell'art. 2.

2. La commissione non può riunirsi nelle ore in cui vi è seduta del Consiglio comunale. Le riunioni della commissione non sono pubbliche.

3. Al fine di accelerare l'adempimento del proprio mandato è facoltà della commissione articolare il proprio lavoro costituendo una sottocommissione.

4. Le risultanze del lavoro svolto dalla sottocommissione, consistenti in semplici bozze di lavoro, acquisteranno forma e dignità di documento solo con l'approvazione della commissione in convocazione plenaria.

5. La sottocommissione, presieduta dal Presidente della commissione, o dal Vicepresidente se delegato, non producendo atti definitivi o impegnativi per la commissione, può operare liberamente e senza i vincoli del numero legale.

6. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente della commissione il Segretario Generale e i Dirigenti mettono a disposizione della commissione gli atti afferenti l'oggetto dell'indagine espressamente richiesti, anche di natura riservata, con esclusione di quegli atti che contengono dati personali di soggetti terzi che non abbiano rilevanza ai fini dell'indagine.

7. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei loro collaboratori, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi.

8. I soggetti summenzionati inviati alle audizioni sono tenuti a presentarsi.

9. La commissione può altresì convocare soggetti estranei all'Amministrazione, al Consiglio ed al personale comunale per effettuare le audizioni necessarie all'espletamento della funzione conoscitiva della commissione stessa.

10. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio delle relazioni periodiche o conclusive della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti sentiti sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.

11. Nelle relazioni al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati direttamente o indirettamente connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma.

12. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione conclusiva della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, impegna l'Amministrazione comunale ad adottare entro i termini stabiliti i provvedimenti scaturiti dal dibattito consigliere.

13. La commissione, con la presentazione della relazione finale al Consiglio comunale, conclude la propria attività ed è sciolta.

14. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente della commissione consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

art. 4 - Commissioni consiliari d'indagine

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, procede caso per caso alla nomina delle commissioni consiliari d'indagine.

2. La deliberazione anzidetta definisce l'oggetto, l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e per riferire al Consiglio comunale con relazioni periodiche o conclusive.

3. Il prolungamento del termine assegnato alla commissione per la conclusione dei suoi lavori può essere autorizzato solo dal Consiglio comunale.

4. Le commissioni sono composte da Consiglieri scelti secondo accordi fra i capigruppo consiliari e di esse fanno parte un rappresentante per ogni gruppo consiliare presente in Consiglio comunale. E' assicurata in ogni caso la presenza di tutti i capigruppo senza diritto di voto se non sono componenti elettivi della stessa. Le relative decisioni vengono assunte secondo il meccanismo del voto ponderato in base al numero dei voti spettante in Consiglio comunale al gruppo stesso.

5. Il numero legale necessario per la validità delle sedute della commissione viene determinato con il medesimo meccanismo.

6. Nel corso della prima riunione convocata dal Presidente del Consiglio, la commissione, con votazione palese, provvederà preliminarmente alla nomina del proprio Presidente, a maggioranza dei voti dei componenti, secondo il meccanismo del voto ponderato di cui al precedente comma 4, scelto al proprio interno.

Al Presidente sono attribuiti i compiti previsti all'art. 5 del "regolamento commissioni consiliari". Spetta, altresì, al Presidente la convocazione della commissione con le modalità fissate all'art. 8 del predetto "regolamento commissioni consiliari".

7. Nel corso della stessa riunione la commissione, con votazione palese, provvederà alla nomina di un Vicepresidente, a maggioranza dei voti dei componenti, secondo il meccanismo del voto ponderato di cui al precedente comma 4, che collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 5 - Funzionamento delle Commissioni d'indagine

1. La commissione, convocata formalmente, è assoggettata alle regole del numero legale, per quote, ai fini del suo funzionamento, secondo il meccanismo del voto ponderato di cui al precedente comma 4 dell'art. 4.
2. La commissione non può riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio comunale. Le riunioni della commissione non sono pubbliche.
3. Al fine di accelerare l'adempimento del proprio mandato è facoltà della commissione articolare il proprio lavoro costituendo una sottocommissione.
4. Le risultanze del lavoro svolto dalla sottocommissione, consistenti in semplici bozze di lavoro, acquireranno forma e dignità di documento solo con l'approvazione della commissione in convocazione plenaria.
5. La sottocommissione, presieduta dal Presidente della commissione, o dal Vicepresidente se delegato, non producendo atti definitivi o impegnativi per la commissione, può operare liberamente e senza i vincoli del numero legale.
6. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente della commissione il Segretario Generale e i Dirigenti mettono a disposizione della commissione gli atti afferenti l'oggetto dell'indagine espressamente richiesti, anche di natura riservata, con esclusione di quegli atti che contengono dati personali di soggetti terzi che non abbiano rilevanza ai fini dell'indagine.
7. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei loro collaboratori, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi.
8. I soggetti summenzionati inviati alle audizioni sono tenuti a presentarsi.
9. La commissione può altresì convocare soggetti estranei all'Amministrazione, al Consiglio ed al personale comunale per effettuare le audizioni necessarie all'espletamento della funzione conoscitiva della commissione stessa.
10. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio delle relazioni periodiche o conclusive della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti sentiti sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.
11. Nelle relazioni al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non

sono risultati direttamente o indirettamente connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma.

12. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione conclusiva della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, impegna l'Amministrazione comunale ad adottare entro i termini stabiliti i provvedimenti scaturiti dal dibattito consiliare.

13. La Commissione, con la presentazione della relazione finale al Consiglio comunale, conclude la propria attività ed è sciolta.

14. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente della commissione consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

